NORME SULLA QUALITA' E LA TRASPARENZA DELLA FILIERA DEGLI OLI DI OLIVA VERGINI

Art. 10

Norme contro il segreto delle importazioni agroalimentari

Gli uffici di sanita' marittima, aerea e di frontiera rendono accessibili a tutti gli organi di controllo e alle amministrazioni interessate alla materia le informazioni a propria disposizione concernenti l'origine degli oli di oliva vergini e delle olive. L'accesso ai documenti di cui al presente articolo non comporta il rischio di disvelamenti distorsivi per la concorrenza e per il funzionamento del mercato. Fatte salve le ipotesi in cui sussiste segreto istruttorio, per le quali e' necessaria l'autorizzazione della competente autorita' giudiziaria, le autorita' di cui al comma 1 rendono disponibili le informazioni detenute attraverso la creazione di collegamenti a sistemi informativi e a banche dati elettroniche gestiti da altre autorita' pubbliche.

Versione in vigore dal 1 febbraio 2013, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme sulla qualita' e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini
Estremi	Legge 14 gennaio 2013, n. 9
Capo	III — Norme sul funzionamento del mercato e della concorrenza
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 31 gennaio 2013

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-sulla-qualita-e-la-trasparenza-della-filiera-degli-oli-di-oliva/art-10-norme-contro-il-segreto-delle-importazioni-agroalimentari

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it